

NORMATIVA VIGENTE

Riferimento centrale è l'**art. 3 della Costituzione** "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opzioni politiche e condizioni sociali e personali...".

Una **direttiva CEE del 1977** dispone che gli stati membri predispongano tutte le condizioni perché possa essere offerta un'uguaglianza di opportunità per tutti gli alunni frequentanti le scuole della Comunità, nel rispetto delle specifiche identità culturali. Tale direttiva, destinata agli alunni stranieri comunitari, nel 1985 fu estesa dal Consiglio d'Europa anche agli alunni immigrati provenienti da altri stati.

Per quanto concerne le proposte e le iniziative per l'educazione interculturale, il dialogo interculturale e la convivenza democratica, l'impegno progettuale della scuola, il riferimento specifico è alla **C.M. n. 73 del 2 marzo 1994** e alle "**Linee guida**" di più recente emanazione.

La normativa nazionale cui è necessario fare riferimento è costituita essenzialmente **dall'art. 38 del Decreto legislativo n.286 del 1998**, il **Testo Unico** delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Quest'ultimo riunisce e coordina le disposizioni vigenti in materia con la **legge sull'immigrazione n. 40 del 1998** che **all'art. 36**, in un quadro di educazione interculturale, sottolinea il diritto all'istruzione del minore straniero e il valore formativo delle differenze linguistiche e culturali. Questi ed altri principi sono poi garantiti **dall'art. 45 del Regolamento di attuazione del Testo unico ossia dal D.P.R. n. 394 del 1999** che recita "il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento...". Trova ulteriore applicazione l'articolo 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione; a riguardo recita: "[...] I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli Studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno [...]"

L'art. 38 del D.L.vo n.286/98, Istruzione degli stranieri ed Educazione interculturale, non modificato dalla successiva legge n.189 del 2002, stabilisce:

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

Le linee guida ministeriali in merito all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri sono dettate dalla **C.M. n°24 del 2006** da cui si estrapola quanto segue: "... Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana,...". L'art.8 della medesima Circolare recita: "In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate...".

Nel **documento ministeriale del 2007** "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" al punto 1 "Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola" si dice: "Vengono rilevati durante i primi giorni dell'inserimento i bisogni linguistici e di apprendimento, in generale, e anche le competenze e i saperi già acquisiti e, sulla base di questi dati, si elabora un piano di lavoro individualizzato...".

È del **2009 l'atto di indirizzo** che al punto 1.3 stabilisce gli "Interventi intensivi nei confronti degli stranieri – specie, ma non solo, quelli di recente immigrazione – la loro accoglienza e il loro equilibrato inserimento a scuola".

SITOGRAFIA

www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scuola_bambini_stranieri/cm24_06all.pdf - Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri- M.I.U.R. – Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (CM n. 24 del 01.03.2006) (ultima cons. 15.05.2010)